

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 40/2025

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 205 DEL 14 NOVEMBRE 2025

A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cassazione, ordinanza, 22 settembre 2025, n. 25890, sez. I civile

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23843, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.

La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.

Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21451, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA
Acquisto di immobile intestato al coniuge e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo - Adempimento del dovere ex art. 143 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

L'acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all'altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene).

Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21453, sez. III civile

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l'intransmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo in caso di decesso dell'assicurato anteriore all'accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intransmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.

Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21346, sez. III civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Pactum fiduciae - Efficacia meramente obbligatoria - Violazione - Tutela risarcitoria - Esperibilità - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Ragioni.

Il *pactum fiduciae* non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.

Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2025, n. 21423, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE Situazione conflittuale tra le parti - Negotiorum gestio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una *negotiorum gestio* idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).

FALLIMENTO

Cassazione, sentenza, 4 ottobre 2025, n. 26726, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROVO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Contratto pattiziamente assoggettato alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Eccezione di applicabilità dell'esenzione da revocatoria ex artt. 13 e 4, par. 2, lett. m), Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Termine per la proposizione - Individuazione.

In tema di azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine di sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "causa petendi", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

Cassazione, ordinanza, 3 ottobre 2025, n. 26685, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Prededuzione - Insorgenza del credito in epoca successiva alla dichiarazione di apertura della procedura - Necessità - Fondamento.

Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, al di fuori dei casi di subentro del commissario nei contratti in corso ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 270 del 1999, i crediti devono essere sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ovvero rispondere ai requisiti richiesti dagli artt. 20 e 52, d.lgs. n. 270 del 1999, che costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione volte ad agevolare la continuazione dell'attività dell'impresa.

Cassazione, ordinanza, 24 agosto 2025, n. 23805, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio ex art. 9, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Estensione ai casi di esecuzione del rapporto - Fattispecie.

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998,

anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.).

Cassazione, ordinanza, 3 luglio 2025, n. 18047, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo *in continuità aziendale* - Crediti sorti "in occasione" delle procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Condizioni.

Nel concordato preventivo *in continuità aziendale*, la prededucibilità dei crediti sorti "in occasione" della procedura presuppone, nella fase prenotativa, l'esistenza di un nesso funzionale diretto e specifico con le finalità della procedura, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale con il suo svolgimento, mentre, nella successiva fase esecutiva del concordato, per attribuire la prededuzione non opera un criterio generale di occasionalità e funzionalità, ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell'art. 182-quater, comma 1, l.fall.

POTERE DI AUTENTICAZIONE

Cassazione, ordinanza, 27 agosto 2025, n. 24000, sez. I civile

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale alle liti - Scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco - Invalidità - Fondamento.

È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Cassazione, ordinanza, 22 luglio 2025, n. 20670, sez. III civile

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Procura alle liti rilasciata da parte non vedente - Carenza di sottoscrizione - Nullità - Sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore - Irrilevanza - Fondamento - Art. 48 della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Esclusione.

La procura alle liti non sottoscritta dalla parte, perché non vedente, è invalida per difetto di forma, anche se munita della sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore, in quanto, ai fini dell'esercizio del potere di certificazione a quest'ultimo spettante ex art. 83 c.p.c., è necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto che conferisce la procura, anche se non vedente, non potendosi applicare, in mancanza della stessa, il regime di cui all'art. 48 della l. n. 89 del 1913, riservato al solo notaio.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 27 agosto 2025, n. 24006, sez. I civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Costituzione in giudizio di un chiamato all'eredità - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.

VERBALI

***Consiglio di Stato, sentenza, 13 ottobre 2025, n. 7992, Sez. II**

Verbale di accertamento - fede privilegiata

Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29067, sez. V**

Imposta di registro- Conferimento ramo d'azienda seguito da cessione di partecipazione totalitaria - Esclusa riqualificazione in termini di cessione di azienda

Questa Corte si è già espressa rilevando che, in tema di imposta di registro, l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della L. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. 28/01/2022, n. 2677).

Nel caso di specie, l'Ufficio tributario ha ritenuto di dover riqualificare il contratto di cessione della partecipazione totalitaria nella (...) Srl come una cessione di azienda, basandosi su elementi estranei al testo dell'atto. Tale valutazione si fondava sul precedente conferimento di un ramo d'azienda effettuato dalla ricorrente a favore della stessa società, che prevedeva un aumento del capitale sociale. Tale operazione ermeneutica, alla luce della norma di interpretazione autentica, come interpretata anche dalla giurisprudenza e ritenuta esente da vizi di legittimità costituzionale, non poteva essere effettuata sulla base degli elementi extratestuali.

*** Cassazione, ordinanza 3 novembre 2025, n. 29069, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Mancato trasferimento della residenza nel Comune- Forza maggiore- Non sussiste

Il mancato stabilimento - nel termine di legge - della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato

con l'agevolazione 'prima casa' non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora l'evento impeditivo sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopravvenuta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'apprezzamento della forza maggiore, deve avversi riguardo al trasferimento della residenza nel Comune ove è sito l'immobile acquistato, ma non necessariamente all'interno di quella unità immobiliare. Questo perché condizione necessaria e sufficiente per adempire all'obbligo di legge è che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato. In buona sostanza, l'obbligo di residenza del contribuente - il cui adempimento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto - si correla al Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, e non all'immobile acquistato. Ragion per cui, pure ai fini dell'apprezzamento della forza maggiore, il giudizio deve misurarsi con un obbligo così conformato. Venendo ora al caso di specie, il contribuente ha incentrato la sua difesa unicamente sulla cd. sorpresa archeologica, deducendo la sopravvenuta sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici, a causa del rinvenimento di reperti impeditivo della prosecuzione dei lavori. Ebbene, è evidente come un fatto così prospettato non valga ad integrare la forza maggiore, essendo il contribuente tenuto a trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato e non necessariamente in quest'ultimo. In definitiva, la sorpresa archeologica non ha impedito al A.A. di trasferire la sua residenza a V, sicché difettano i presupposti della forza maggiore.

Agevolazioni "prima casa" - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della dichiarazione nell'atto di acquisto

Per giurisprudenza costante di questa Corte, l'agevolazione cd. "prima casa" è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), perché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e l'amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (cfr. Cass. 20583/2021: nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune; n. 6212/2020; n. 6501/2018; n. 13850/2017; n. 2777/2016). Occorre, pertanto, accertare se il contribuente, nell'atto di acquisto, abbia invocato solo il criterio della residenza o anche quello della sede di lavoro, perché la spettanza del beneficio deve essere valutata solo in base al criterio dichiarato.

Nel caso di specie, è incontestato che il contribuente - all'atto di compravendita dell'immobile - abbia assunto l'obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di V, non essendo ancora ivi residente, sicché, con questa dichiarazione, si è vincolato a realizzare tale presupposto. Pertanto, a fronte della mancata acquisizione della residenza nel suddetto Comune, non assume rilievo la circostanza che, nel momento dell'acquisto, il contribuente potesse valersi anche del requisito alternativo della sede lavorativa, dovendo tale circostanza essere dichiarata all'atto di stipula della compravendita, così da consentire all'amministrazione di effettuare i prescritti controlli.

*** Cassazione, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29262, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Preposidenza nel Comune di immobile inidoneo e indisponibile - Esclusa mendacità della dichiarazione di impossidenza

La dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Ne consegue che la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non

determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo (vedi in termini Cass. Sez. V, Ord. 2/7/2020 n.13531). Alla luce di un tanto la CGT di secondo grado ha violato la predetta disciplina legale per aver ritenuto sufficiente ad integrare il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini del godimento dell'agevolazione il solo dato oggettivo che la contribuente avesse già la proprietà di altro immobile nel medesimo Comune ove è ubicato quello acquistato, indipendentemente dall'eventuale inidoneità a fini abitativi dello stesso. Tale dato oggettivo, però, per quanto sopra esposto, non costituisce condizione di per sé ostativa alla fruizione del beneficio, fermo restando l'onere in capo alla contribuente di provare la pretesa inidoneità a fini abitativi di quello già posseduto che, però, costituisce valutazione di merito non consentita nella presente sede.